



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/03/2006

=====

ADDI' 07/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA DELLA PISANA 1301 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

YARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPIII	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTACLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIRALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Yarrazzo - Brachetti - De Angelis - Di Stefano - Valentini

DELIBERAZIONE N. 120

Oggetto:

Modifiche alla D.G.R.L. n. 685 del 26 luglio 2005. Approvazione schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Applicazione della D.G.R.L. n. 685 del 26 luglio 2005 ai direttori generali degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.).



120 - 7 MAR. 2006

dy

af
af

OGGETTO: Modifiche alla D.G.R.L. n. 685 del 26 ^{luglio} giugno 2005. Approvazione schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana. Applicazione della D.G.R.L. n. 685 del 26 ^{luglio} giugno 2005 ai direttori generali degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, con la quale è stato approvato il "Nuovo Statuto della Regione Lazio" ed, in particolare, l'art. 55;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", nonché successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 concernente il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed in particolare l'art. 2 che demanda alle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dallo stesso decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n. 11, così come modificata dalla legge regionale 31 marzo 2005, n. 15, concernente " Riordino dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana";

VISTA la legge regionale della Toscana 29 luglio 1999 n. 44, così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, concernente: "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana";

VISTO in particolare l'art. 12, comma IV, delle su citate leggi regionali ove è previsto che i contenuti del contratto del direttore generale dell'I.Z.S., ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'art. 3, comma VI, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e successive modificazioni concernente il "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";



120 - 7 MAR. 2006 *dy*

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente: "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2, concernente: "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288" ed, in particolare, l'articolo 5, comma 2, laddove dispone quanto segue: "L'incarico del direttore generale ha natura esclusiva e una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 6, è disciplinato da contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato in conformità all'apposito schema approvato dalla Giunta regionale ed il relativo trattamento economico è quello stabilito nella misura massima per i direttori generali delle aziende sanitarie";

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 685 del 26 ^{luglio} giugno 2005 è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere; *dy*

CONSIDERATO che con la suddetta delibera si è ritenuto, in considerazione di quanto previsto all'art. 12, comma IV, delle leggi regionali n. 11/99 e n. 44/99, di dover applicare il su citato schema di contratto anche al direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni riguardanti l'incarico in argomento contenute nella normativa regolante l'I.Z.S.;

CONSIDERATE le diverse disposizioni normative riguardanti l'assetto organizzativo e istituzionale dell'I.Z.S. ed, in particolare, quelle che individuano quale organo di indirizzo e controllo il consiglio di amministrazione non presente nelle aziende sanitarie;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Direzione regionale Affari Giuridici e Legislativi, con nota prot. n. 143865 del 22/11/2005, dal quale si evince che al direttore generale dell'I.Z.S. non sono applicabili le norme in materia di decadenza previste dall'articolo 55, comma, 4 del nuovo Statuto regionale;

RILEVATA, pertanto, la necessità di dover apportare le conseguenti modifiche nello schema tipo di contratto di cui alla D.G.R.L. n. 685 del 26 ^{luglio} giugno 2005, integrandolo con gli specifici richiami normativi riguardanti l'incarico di direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana; *dy*

CONSIDERATO che vengono modificati e integrati, in particolare, i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

RITENUTO opportuno approvare un nuovo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione Lazio e il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

CONSIDERATO che lo schema di contratto di cui alla D.G.R.L. 685/2005 può essere esteso, per analogia, al direttore generale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.);



120 7 MAR. 2006

llg

RITENUTO opportuno, pertanto, applicare lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 685 del 26 luglio 2005 ai direttori generali degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ai sensi dell'art. 5, comma II, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano:

- di approvare l'allegato schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione Lazio e il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, apportando alcune modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere approvato con propria deliberazione n. 685 del 26 luglio 2005, al fine di uniformarlo alle particolari disposizioni normative riguardanti l'incarico di direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;
- di estendere l'applicazione dello schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 685 del 26 luglio 2005 ai direttori generali degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ai sensi dell'art. 5, comma II, della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2.

llg

La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.



A: VALLEGATO
(schema contratto).d

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPII
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

29 MAR. 2006



llg

REGIONE LAZIO
-ROMA-



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE TRA
LA REGIONE LAZIO E IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PER IL
LAZIO E LA TOSCANA

PREMESSO

- che il Presidente della Regione ha provveduto con decreto n. del, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, alla nomina del quale Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;
- che i contenuti del contratto di lavoro del Direttore Generale sono fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.07.95 n. 502 e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.92, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 3 del D.Lgs. 30.6.93 n. 270, dall'art. 12 della legge regionale n.11/99, e successive modificazioni, e dall'art.12 della legge regionale della Toscana n.44/99, e successive modificazioni;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n.....del...../...../....., così come integrata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n.....del.....è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;
- che il dott..... ha formalmente accettato la nomina con nota acquisita in atti, protocollo n..... del...../...../..... ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina di direttore generale previste dal D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.11, così come modificata dalla legge regionale 31 marzo 2005, n.15;

VISTA la legge regionale della Toscana 29 luglio 1999 n. 44, così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n.3;

- VISTO il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)

- 1) La Regione Lazio, rappresentata dall'On., nato a, in qualità di Presidente pro-tempore della Regione Lazio, domiciliato per la carica in Roma, Via C. Colombo, 212 (00147), codice fiscale 80143490581, conferisce con D.P.G.R. n.....del.....l'incarico di direttore generale dell'Azienda al dott. nato a il codice fiscale.....residente in.....
- 2) L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 12 delle su citate leggi regionali n. 11/99 e n. 44/99 e successive modificazioni ed ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'art. 3 bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) Salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del presente contratto, l'incarico ha durata di cinque anni a decorrere dal..... ed è rinnovabile secondo la normativa vigente.
- 4) L'incarico di direttore generale, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n.11/99 cessa in ogni caso al compimento del settantesimo anno di età.
- 5) Il direttore generale si impegna a produrre alla struttura dell'Assessorato alla Sanità competente in materia di nomine, entro i 18 mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione in conformità all'art. 3 bis, comma 4, del D.Lgs 502/92, introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 229/99.

Art. 2

(Oggetto)


- 1) Il direttore generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalle leggi regionali n. 11/99 e n. 44/99 e successive modificazioni ed a quelli individuati nell'atto di nomina nonché a quelli fissati con gli ulteriori atti emanati dalla Regione. Il direttore generale risponde alle Giunte regionali del



raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Regioni Lazio e Toscana, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 3

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

- 
- 1) Il dott..... si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dalle su citate leggi regionali n. 11/99 e n. 44/99 e successive modificazioni. In particolare, si impegna ad assolvere, con assiduità e personalmente, l'incarico ricevuto avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario da lui stesso nominati.
 - 2) E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare, che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.
 - 3) E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.
 - 4) Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e per le Regioni del Lazio e della Toscana ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
 - 5) Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 4

(Compenso)

- 1) Al direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, di Euro 154.937,06 come previsto dalle deliberazioni in materia di trattamento economico adottate dalla Giunta regionale;

- 2) Il compenso di cui al precedente comma è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
- 3) Spetta, altresì, al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5
(Obiettivi)

- 1) Le Giunte regionali del Lazio e della Toscana, in conformità a quanto è previsto dal comma 5 dell'art. 1 del richiamato D.P.C.M. 502/95 e dal D.Lgs. 502/92, nonché dal comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 270/93 e dalle leggi regionali 11/99 e 44/99 e successive modificazioni stabiliscono annualmente e congiuntamente, sentiti anche il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale, gli obiettivi di interesse regionale. Le Giunte stabiliscono congiuntamente inoltre le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività.
- 2) Con medesimo provvedimento le Giunte regionali suddette stabiliscono congiuntamente la percentuale di incremento che l'Istituto può corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi prefissati.
- 3) La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica congiunta da parte delle Giunte regionali, del raggiungimento degli obiettivi prefissati, sentito anche il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Art. 6
(Risoluzione del contratto - recesso anticipato)

- 1) Il Presidente della Regione del Lazio sostituisce il direttore generale dell'Istituto in caso di assenza o impedimento che si protragga oltre i sei mesi nonché, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, dichiara la decadenza del direttore generale e la risoluzione del contratto di lavoro in tutti gli altri casi previsti dalla sopra richiamata normativa, previa contestazione formale degli addebiti all'interessato e successiva verifica in contraddittorio.
- 2) Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio del nulla-osta di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.
- 3) In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
- 4) In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il direttore generale è tenuto

al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.

Art. 7
(Norme Applicabili)

- 1) Per quanto non previsto dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.Lgs. 30.6.1992, n. 270, e dal presente contratto, si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 8
(Spese di registrazione e bollo)

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott..... *BF*

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile il dott..... dichiara di approvare le clausole di cui agli artt. 3, 5 e 6.

Roma, li.....

Dott.....

Il Presidente della Regione Lazio
(On.....)

